

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 aprile 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.);
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento al fascicolo del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in allegato o mediante versamento dell'importo, esclusivamente su c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuo o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si invia ugualmente all'abbonatore per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- | | |
|---|--|
| <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1999, n. 5828.
Programma straordinario di edilizia abitativa per i lavoratori dipendenti dell'industria del Mezzogiorno, legge 24 aprile 1980, n. 146. Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi costruiti dalla Cooperativa edilizia «Civita 15». Pag. 6</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1999, n. 6121.
Piano per le attività di formazione per gli apprendisti, ex art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1999 Pag. 6</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2000, n. 113.
Comune di Gallese (Viterbo). Progetto per la realizzazione di una cabina Enel in variante al piano regolatore generale. Legge 1/78. Approvazione Pag. 10</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 237.
IPAB «Istituto Tempesti per l'educando permanente dei giovani - Casa di riposo E. Chiassarin» di Capranica. Nomina consiglio di amministrazione Pag. 12</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 263.
Comune di Acuto (Frosinone). Regolamento edilizio comunale art. 31: «Composizione commissione edilizia». Approvazione Pag. 13</p> | <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 264.
Comune di Roma. Variante al piano regolatore generale relativa al progetto per la realizzazione del raddoppio e della sistemazione della carreggiata di via Pineta Sacchetti da via La Nebbia e via di Forte Braschi, legge n. 1/1978. Approvazione Pag. 14</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2000, n. 265.
Comune di Cave (Roma). Modifica art. 9 del testo del regolamento edilizio concernente la composizione della commissione edilizia. Approvazione Pag. 17</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2000, n. 266.
Comune di Cantalice (Rieti). Modifica art. 4 del regolamento edilizio comunale «Composizione commissione edilizia». Approvazione Pag. 18</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2000, n. 316.
IPAB Asilo infantile «Mons. F. Giacci» di Rocca Priora. Nomina commissario regionale Pag. 19</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2000, n. 387.
Comune di Rocca Priora (Roma). Variante al piano regolatore generale per la variazione di destinazione d'uso di un immobile in località «Costa del Monte», via Mofara. (Delibera consiliare 13 agosto 1998, n. 52) Pag. 19</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 847.
Contributi ai comuni per la partecipazione alle spese di gestione per gli asili nido. Criteri riparto, cap. 42131, esercizio finanziario 2000 Pag. 22</p> |
|---|--|

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

15 FEB. 2000

ADDI' 15 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Faustino	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS. RI BONADONNA - DONATO - HERMANIN

DELIBERAZIONE N° 387

OGGETTO: Comune di Rocca Priora (Rm). Variante al P.R.G. per la variazione di destinazione d'uso di un immobile in localita' "Costa del Monte" Via Molara. (Delibera Consiliare 13.8.1998, n. 52).



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modifiche;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

PREMESSO che il Comune di Rocca Priora (Rm) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.633 del 9.2.1982;

CHE con deliberazione consiliare 7.8.1997, n.37, l'Amministrazione comunale ha adottato una variante al PRG, ai sensi dell'art.14, comma 8 della L.R. 3.6.1997, n.20 per la "Variazione di destinazione d'uso di un immobile da civile abitazione a struttura ricettiva", in località "Costa del Monte", Via Molara;

CHE detta variante è risultata non rispondente ai presupposti previsti dalla citata L.R.20/1997 e, pertanto, è stata restituita al Comune dalla Regione Lazio con D.P.G.R. 10.6.1998, n.1078;

VISTA la deliberazione consiliare n.52 del 13.8.1998, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Rocca Priora ha riproposto, ai sensi della legge urbanistica 1150/1942, la variante al P.R.G. per "l'adeguamento statico e normativo, realizzazione della nuova copertura a tetto e cambio di destinazione d'uso ad attività turistico-commerciale ed albergo, dell'edificio esistente ad uso civile abitazione" in località "Costa del Monte" -Via Molara;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nei modi e forme di legge, avverso la variante di che trattasi è pervenuta una osservazione a firma Galeazzi Josette in merito alla quale il Comune ha controdedotto con deliberazione consiliare n.72 del 18.11.1998;

CHE un'altra osservazione a nome della stessa Galeazzi Josette è pervenuta direttamente alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa, assunta al protocollo n.0004/SP del 7.1.1999;

VISTA la nota 28.4.1998, n.3982 con la quale l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha attestato, ai sensi della legge 3.1.1986, n.1, che la proposta urbanistica in oggetto compromette terreni di natura privata liberi da diritti civici;

01.233.00

4

VISTA la nota 28.5.1998, n.5334 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha espresso parere favorevole sulla variante in argomento ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, subordinatamente al più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed all'osservanza delle seguenti condizioni:

- "Qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere preceduto da dettagliate indagini geognostiche e geotecniche tese ad accertare la reale situazione litostratigrafica del terreno interessato dalle opere di fondazione e le caratteristiche di portanza del terreno stesso, allo scopo di definire nel modo più appropriato il tipo di fondazione da adottare, il relativo dimensionamento, nonché la quota di imposta. Tali ulteriori indagini dovranno essere allegare alla relazione di cui all'art.17 della legge 2.2.1974, n.64 da presentarsi al Comune ed al Settore decentrato delle Opere e Lavori Pubblici della Regione Lazio a completamento della documentazione per l'esame del progetto;
- Le opere fondali insistano su di un solo tipo di adeguato spessore esente da fenomeni di alterazione.";

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi alla variante in questione, presentati all'Assessorato Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1° Sezione (Sottosezione);

VISTO il voto n.40/6, reso nell'adunanza del 6.7.1999, con il quale il predetto consesso ha espresso il parere che la sopracitata variante sia meritevole di approvazione, con le modifiche specificate nel voto stesso, introducibili d'ufficio ai sensi dell'art.3 della legge 6.8.1967, n.765;


CHE con il medesimo voto, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale si è pronunciato anche in merito alle osservazioni presentate, respingendole in conformità alla deliberazione di controdeduzioni comunali;

RITENUTO di condividere e fare proprio il suddetto voto 6.7.1999, n.40/6, che si allega alla presente delibera (Allegato "A") di cui costituisce parte integrante,

VISTA la lettera 11.8.1999, n.8025 con la quale l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche, proposte con il voto sopracitato dal C.T.C.R. 1^ Sezione (Sottosezione) al Comune di Rocca Priora invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art.3 della legge n.765/1967;


VISTA la deliberazione consiliare n.62 del 16.11.1999, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Rocca Priora ha formulato le proprie controdeduzioni al voto del Comitato Tecnico Consultivo n.40/6 del 6.7.1999;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione consiliare, nel rappresentare al punto 1 del deliberato la intervenuta revoca, con atto consiliare n.45 del 11.8.1999, della Variante



IL V. PRESIDENTE

(L. COSEN) PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

L'ASSESSORE

generale al P.R.G., che, a dire dell'Amministrazione comunale, avrebbe costituito il presupposto fondamentale del parere espresso dalla 1^ Sottosezione del C.T.C.R., "constata", al punto 2, la volontà espressa dalla precedente Amministrazione Comunale con la deliberazione consiliare di adozione della variante in oggetto;

CHE tali dispositivi rappresentano sostanzialmente una conferma della volontà comunale di dare seguito alla variante, senza tuttavia costituire adozione di controdeduzioni alla proposta di modifica d'ufficio introdotta dalla 1^ Sottosezione del C.T.C.R.;

RITENUTO dunque opportuno, anche e proprio alla luce della intervenuta revoca della variante Generale, confermare tale modifica, finalizzata a mantenere, per la parte di area non direttamente interessata alla realizzazione dell'intervento, cui la variante in oggetto è preordinata, la vigente destinazione a zona agricola "H2", in considerazione del fatto che tale modifica era stata giustificata proprio dall'opportunità di valutare una sua diversa destinazione in sede di approvazione della Variante Generale, ora revocata;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Per le motivazioni formulate e con la modifica introdotta nel voto 40/6, reso dal C.T.C.R. 1^ Sezione (Sottosezione) nella seduta del 6.7.1999 - che viene allegato sotto la lettera "A" alla presente delibera -, di cui costituisce parte integrante e alle condizioni riportate nelle premesse, contenute nel parere 28.5.1998, n.5334 dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, reso ai sensi dell'art.13 della legge 64/1974 è approvata la variante al PRG adottata dal Comune di Rocca Priora (Rm) con deliberazione n.52 del 13.8.1998.

Le osservazioni sono decise come specificato nel sopracitato voto n.40/6 del 6.7.1999 (allegato "A").

Il progetto della variante è composto dai seguenti elaborati vistati dall'Assessore Urbanistica e Casa in una Relazione Tecnica in un elaborato tecnico .

La presente deliberazione, non soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127, sarà pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il VICE PRESIDENTE : F.to Lionelio COSENTINO
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

10 FEB. 2000

Roma, 10

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
DIREZIONE

DM

Per Cosa Conforme
C.C.P. n. 384
del 06.07.99

ALLEG. C.C.P. n. 384

DEL 5 FEB. 2000

lu

[Handwritten signature]

Comitato Tecnico Consultivo Regionale
I° Sezione - I° Sottosezione
Adunanza del 06.07.99
Voto n. 40/b

Oggetto : Comune di Rocca Priora (RM)
Variante al PRG per la variazione di destinazione d'uso di un immobile in località -
Costa del Monte - Via Molara
Deliberazione Consiliare n. 52 del 13/08/1998



LA SEZIONE

Vista la nota n. 12078 del 21/12/1998 con la quale il Settore Gestione Normative ha trasmesso per la predisposizione della relativa istruttoria la pratica in oggetto.

Visto che con la citata nota il predetto Settore ha comunicato il positivo accertamento della regolarità formale degli atti ed elaborati relativi alla Variante.

Vista la relazione istruttoria all'uopo predisposta in data 05.07.99.

Udita la Commissione relatrice

PREMESSO

Il Comune di Rocca Priora è dotato di PRG approvato con delibera di Giunta Regionale n.633 del 09/02/1982:

Con deliberazione consiliare n. 25 del 22.04.99 è stata adottata la Variante Generale al PRG, attualmente in fase di pubblicazione;

Con deliberazione consiliare n. 37 del 7.8.97 l'Amministrazione Comunale, ai sensi della LR 20/97, ha adottato una Variante al PRG, finalizzata a consentire la possibilità di "adeguamento statico e normativo, realizzazione della nuova copertura a tetto e cambio di destinazione d'uso ad attività turistico - commerciale ed albergo dell'edificio esistente ad uso civile abitazione", che è stata restituita al Comune dalla Regione Lazio perché non rispondente ai presupposti previsti dalla citata Legge Regionale.



L'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 52 del 13/8/98. ha dunque riproposto la variante in questione ai sensi della L.1150/42;

Tale variante è finalizzata a consentire "l'adeguamento statico e normativo, realizzazione della nuova copertura a tetto e cambio di destinazione d'uso ad attività turistico - commerciale ed albergo, dell'edificio esistente ad uso civile abitazione" ed a mutare conseguentemente la "destinazione d'uso dell'area di pertinenza (terreno distinto in catasto al fg.7, part.19;) da zona H - sottozona H2 - Agricola a zona S - sottozona S2 - Attrezzature di servizio privato";

A seguito della pubblicazione della Variante è pervenuta al Comune una osservazione a firma di Gateazzi Josette alla quale l'Amministrazione Comunale ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 72 del 18/11/98. Altra osservazione a firma della stessa Galeazzi è stata inoltrata, con raccomandata AR, all'Ass.to Urbanistica e Casa che l'ha assunta al protocollo con il n. 0004/SP del 07/01/99.

Gli Ass.ti Reg.li Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali e Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo rurale hanno rilasciato i propri pareri favorevoli rispettivamente ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 e dell'art. 7 della LR 59/95 con nota n. 5334 del 28.5.98 e nota n. 3982 del 28.4.98.

CONSIDERATO

Il territorio di Rocca Priora è disciplinato ai fini paesistici dal PTP n. 9, approvato con LR 24/97, modificata con LR 25/97 ed è compreso all'interno della perimetrazione del Parco Suburbano dei Castelli Romani, istituito con LR 2/84, modificata dalla LR 64/84 e dalla successiva LR 63/90.

L'area oggetto dell'intervento ricade in un ambito classificato nel PTP n. 9 a "zone boscate non compromesse", disciplinate dall'art. 13 della NTA, modificato dall'art. 10 della LR 24/98 "protezione aree boscate", ed è sottoposto alle norme di salvaguardia del Parco sopra citato.

Nella Variante Generale (adottata e in fase di pubblicazione) l'area oggetto della presente variante è stata classificata:

- per la parte oggetto dell'intervento edilizio, il cui progetto è riportato nell'elaborato grafico della presente variante, a zona B4 nella quale è ammissibile la realizzazione di servizi privati
- per la restante parte a zona V1 Verde privato vincolato.

L'approvazione definitiva da parte della Regione della presente variante comporta di fatto unicamente la possibilità di anticipare la realizzazione di interventi edilizi riconfermati dall'A.C. in sede della successiva adozione della Variante Generale.

Alla luce di queste considerazioni e del fatto che l'esiguità della portata della variante in oggetto (interessa un'area di mq 4600 sulla quale verrebbe aperta una piccola struttura ricettiva) non comporta la preventiva analisi dei criteri di impostazione della Variante Generale, si riconosce come ammissibile la variante proposta con l'introduzione delle seguenti modifiche, volte proprio a tener conto e a coerenzare l'approvazione della variante in oggetto con le proposte adottate dall'A.C. per la stessa area in sede di Variante Generale (in itinere);
in particolare si ritiene che:

- 1) deve essere riconfermata la destinazione a zona agricola H2 per l'area contornata in tinta e individuata con il n. 1, non direttamente interessata dall'intervento edilizio alla cui realizzazione la variante è finalizzata e per la quale la Variante Generale in itinere prevede la destinazione a



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

zona V1 Verde privato vincolato: tale destinazione costituirà oggetto di valutazione in sede di istruttoria della Variante Generale;

2) deve essere conseguentemente introdotto nel testo dell'art. 10 delle NTA del vigente PRG il seguente comma:

"Zona S2 in località Costa del Monte - Via Molara,

In tale zona è consentita, ai fini dell'insediamento di una piccola attività ricettiva, la ristrutturazione dell'edificio esistente, in conformità alla tipologia ed alla volumetria per le quali sono già stati ottenuti la concessione edilizia in sanatoria ed il N.O. da parte della Soprintendenza per i beni AA.AA.

All'interno dell'area dovranno essere assicurate le dotazioni a servizi previsti dal DM 1444/68 e dalla L.122/89 nonché il rispetto della legislazione per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/89 e successive modificazioni) .

Prima del rilascio della concessione edilizia dovrà essere richiesto ed ottenuto dalle Autontà competenti i N. O. relativi al vincolo idrogeologico e al vincolo ex lege 1497/39.

Dovrà essere altresì assicurata la adeguata sistemazione della viabilità di accesso."

Relativamente alle compatibilità della Variante con le prescrizioni dei PTP n. 9 e con le norme di salvaguardia del Parco dei Castelli si rappresenta che :

- 1) quanto alla classificazione boscata prevista dal PTP P.A.C. ha accertato e certificato la non rispondenza di tale classificazione allo stato effettivo dei luoghi;
- 2) quanto alle norme di salvaguardia del Parco la variante non necessita del preventivo parere dell'Ente Parco, in quanto unicamente preordinata alla ristrutturazione di un edificio esistente e non a nuova edificazione.

Relativamente alle osservazioni presentate (una controdedotta dall'A.C. con la deliberazione consiliare n. 72/98 e l'altra pervenuta direttamente in Regione) si è del parere che debbano essere respinte in conformità alle controdeduzioni svolte dall'A.C. ed alla luce delle considerazioni svolte nei precedenti punti.

Tutto ciò premesso e considerato la Sezione è del

PARERE

che la Variante al vigente PRG del Comune di Rocca Priora (RM), adottata con deliberazione consiliare n. 52 del 13.8.98, sia ai sensi dell'art. 3 della L 6 agosto 1967, n. 765 meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni specificate ai precedenti considerato.

IL SEGRETARIO DEL C.T.C.R.
Dr. Arch. Vaiter Michisanti


IL PRESIDENTE DELLA 1ª SOTTOSEZIONE
Dr. Arch. Fabrizio Vescovo

IL PRESIDENTE DEL C.T.C.R.
Salvatore Bonadonna

COMUNE DI ROCCA PRIORA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO II

[Handwritten signature]



ESTRATTO CATASTALE FOGLIO 7 PART. 19

RAPP. 1:200

1

H2

MODIFICA APPORTATA IN SEDE DI ADUNANZA
DEL C.T.C.R. DEL 06.07.99. VOTO N°40/6

[Handwritten mark]